

STAZIONE APPALTANTE : Ente Parco delle Madonie

SCHEMA DI CONTRATTO PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI

Progetto "Madonie 2.0"

CIG: 6083379329

Sommario

ARTICOLO 1 - Efficacia, norme regolatrici e disciplina applicabile.....	
ARTICOLO 2 - Ambito soggettivo	
ARTICOLO 3 - Ambito oggettivo, corrispettivo e varianti	
Ambito oggettivo.....	
Corrispettivo	
Varianti	
ARTICOLO 4 - Luogo di esecuzione	
ARTICOLO 5 - Durata, avvio dell'esecuzione, proroghe e sospensioni.....	
ARTICOLO 6 - Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'esecutore	
ARTICOLO 7 - Diritti di proprietà.....	
ARTICOLO 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	
ARTICOLO 9 - Garanzie.....	
Generalità	
Manutenzione in garanzia (se del caso)	
Cauzione definitiva.....	
ARTICOLO 10 - Espletamento della prestazione, ultimazione e verifica di conformità...	
Espletamento ed ultimazione della prestazione.....	
Verifica di conformità.....	
ARTICOLO 11 - Pagamento del corrispettivo	
ARTICOLO 12 - Subappalto	
ARTICOLO 13 - Penali	
ARTICOLO 14 - Risoluzione	
ARTICOLO 15 - Recesso.....	
ARTICOLO 16 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa	
ARTICOLO 17 - Divieto di cessione del contratto - Vicende soggettive dell'aggiudicatario.....	
ARTICOLO 18 - Brevetti industriali e diritti d'autore.....	
ARTICOLO 19 - Condizione risolutiva espressa	
ARTICOLO 20 - Foro competente.....	
ARTICOLO 21 - Trattamento dei dati personali	

L'anno ... (...) il giorno ... (...), del mese di ... (...), a, presso gli uffici del, siti in Via/Piazza

TRA

L'Ente Parco delle Madonie, in seguito, per brevità, indicata come "Stazione Appaltante", con sede legale in, Via/Piazza,, Codice fiscale e Partita I.V.A., rappresentato dal, Dott., nato a il, domiciliato per la carica presso il Comune di, che dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dello stesso Comune

E

la Ditta _____, con sede legale a _____ in via _____ n° ____, Partita _____ rappresentata, in qualità di _____- _____, dal Dott. _____, nato a _____ (____) il _____, residente a _____ in via _____ n° ____, come risulta dal (inserire estremi dell'atto comprovante l'identità ed i poteri del sottoscrittore – delega o procura), in seguito denominata "appaltatore"

PREMESSO:

↑ che con determina del n°..... del è stata avviata la procedura per l'affidamento del contratto avente ad oggetto per un importo base di euro Le parti dichiarano che il suddetto atto risulta loro ben noto e che allo stesso intendono fare riferimento; pertanto esso si intende integralmente recepito anche se non viene materialmente allegato, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;

↑ che con determina del n° ____ del _____ è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della ditta _____ per un importo netto di € _____ (€ _____) e che in data _____ è stato comunicato il predetto provvedimento ai controinteressati;

↑ che è stato pubblicato l'avviso sui risultati della procedura, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/06 e s.m.i (ovvero: che si procederà alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/06 e s.m.i);

↑ che le verifiche dei requisiti di ordine generale (art. 38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i) hanno dato esito positivo e l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

↑ che l'esecutore, a garanzia degli impegni contrattuali, ha costituito e consegnato alla Stazione Appaltante, la cauzione definitiva, costituita con polizza fideiussoria n. della compagnia assicurativa, per l'importo di Euro (Se del caso: tale importo è pari al 50% dell'importo dovuto in quanto l'appaltatore ha presentato apposita documentazione attestante il possesso della certificazione di cui all'art.75 del D.Lgs 163/06 e s.m.i; qualora nel corso dell'appalto il possesso della predetta certificazione venga meno l'appaltatore di obbliga ad integrare l'importo della cauzione prestata);

↑ che l'esecutore ha presentato la polizza di assicurazione di Responsabilità Civile Terzi.....

↑ che l'esecutore conferma di disporre dell'organizzazione e delle attrezzature necessarie per garantire la prestazione alle condizioni indicate nei documenti di gara e nell'offerta tecnica presentata;

↑ che l'esecutore riconosce espressamente che l'assunzione dell'appalto alle condizioni offerte, è effettuata con piena conoscenza e consapevolezza del contratto e dei documenti di gara, nessuno escluso;

↑ che con disposizione di servizio n. ____ del _____ il **R.U.P.** (*Responsabile Unico del Procedimento*) ha autorizzato l'esecuzione anticipata del contratto;

↑ che il R.U.P. con la sottoscrizione del presente atto dichiara e conferma che sussistono le seguenti motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono il rispetto del termine di cui all'articolo 11, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - Efficacia, norme regolatrici e disciplina applicabile

Il presente atto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha termine con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Fanno altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati:

1. atto comprovante l'identità e i poteri dell'esecutore;
2. determina di aggiudicazione definitiva;
3. verbale di aggiudicazione efficace;
4. disciplinare di gara;
5. capitolato d'oneri (speciale descrittivo e/o prestazionale);
6. D.U.V.R.I.;
7. offerta tecnica dell'esecutore;
8. offerta economica dell'esecutore;
9. cauzione definitiva;
10. polizza assicurativa per responsabilità civile;

In caso di discordanza o contrasto tra le disposizioni del presente atto e di quelli in esso richiamati, gli atti ed i documenti prodotti dalla Stazione appaltante prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall'Esecutore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Esecutore stesso ed accettate in sede di aggiudicazione dalla Stazione appaltante.

In caso di discordanza o contrasto tra gli atti e i documenti prodotti dalla Stazione appaltante, le disposizioni gerarchicamente prevalenti sono le seguenti:

- presente atto;
- disciplinare di gara;
- elaborati tecnico-economici.

L'esecuzione del presente atto è disciplinata dal D.P.R. n. 207/2010.

ARTICOLO 2 - Ambito soggettivo

Ai fini dell'esecuzione del presente atto, si intende per:

1. stazione appaltante, l'Ente Parco delle Madonie;
2. esecutore, la ditta _____;
3. offerta affidataria, la documentazione tecnica ed economica oggetto del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
4. Responsabile Unico del Procedimento, il dott. _____ con qualifica _____
5. Direttore dell'esecuzione, il Dott _____ con qualifica _____
6. assistente contabile del direttore dell'esecuzione, il Sig. _____ in servizio presso _____ con la qualifica di _____
7. assistente tecnico del direttore dell'esecuzione, il Sig. _____ in servizio presso _____ con la qualifica di _____

L'esecutore individua nel Dott. _____ il Rappresentante al quale la stazione appaltante, nella persona del R.U.P. o del direttore dell'esecuzione, possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante le attività contrattuali. Nel caso in cui l'esecutore proceda alla sostituzione del rappresentante senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della stazione appaltante, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'esecutore nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione definitiva di cui al presente atto d'importo pari al 5% (cinque per cento) della stessa.

ARTICOLO 3 - Ambito oggettivo, corrispettivo e varianti

Ambito oggettivo

Oggetto del presente atto è l'esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità a(Indicare gli atti posti a base della procedura, nonché, eventualmente, quelli conseguenti all'offerta aggiudicataria).

Corrispettivo

Il corrispettivo del presente atto, onnicomprensivo, fisso e invariabile, per l'esecuzione del predetto oggetto è pari a complessivi Euro.....+ iva, di cui Euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed è determinato sulla base dell'offerta economica dell'esecutore come di seguito riepilogato:

.....
In aggiunta alle disposizioni successive in materia di revisione dei prezzi, costituiscono deroga al principio generale di invariabilità del corrispettivo, le variazioni conseguenti a disposizioni delle competenti autorità amministrative.

Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto.

Gli obblighi e gli oneri derivanti all'esecutore dall'esecuzione del presente atto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa la stazione appaltante, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo è comprensivo del servizio di "consegna" e del servizio di manutenzione in garanzia per un periodo di due anni, dei prodotti/servizi comunque forniti (se del caso).

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'esecutore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

L'esecutore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

Il corrispettivo dovuto all'esecutore non è oggetto di revisione in quanto l'istituto revisionale non opera per contratti di durata pari o inferiore a un anno.

Tutti gli importi di cui al presente atto devono intendersi al netto dell'IVA.

Varianti

Agli esclusivi fini della disciplina delle varianti alla prestazione affidata con il presente atto, apportate in corso di esecuzione, nonché dei poteri discrezionali del direttore dell'esecuzione, il predetto corrispettivo risulta composto dalle seguenti categorie.....(Indicare le categorie di cui si compone la fornitura o il servizio oggetto del presente atto, ritenute omogenee, nonché il loro rispettivo importo desumibile dagli atti progettuali o di offerta).

Ai fini del presente atto, le variazioni introdotte si considerano tali da alterare l'impostazione progettuale, ovvero sostanziali, ovvero ancora tali da mutare sostanzialmente la natura della prestazione assunta, qualora comportino un aumento o una diminuzione delle predette singole categorie omogenee pari o superiore al 20% della loro previsione originaria.

Ai fini del presente articolo, le variazioni in aumento o in diminuzione si cumulano in valore assoluto e sono sempre rapportate agli importi originari singolarmente interessati.

Le varianti sono ammesse nei casi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 310 e 311 del D.P.R. 207/2010.

L'esecutore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso di esecuzione a causa di carenze degli elaborati dallo stesso prodotti.

Nell'ipotesi di superamento del quinto, il responsabile della procedura ne dà comunicazione all'esecutore che, nel termine di 10 giorni solari dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione del contratto e a quali condizioni; nei 10 giorni solari successivi al ricevimento della dichiarazione, la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile della procedura si intende manifestata la volontà di accettare la variante alle stesse condizioni del presente atto. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.

Ove l'esecutore non si avvalga del diritto alla risoluzione, è obbligato ad assoggettarsi all'aumento o alla diminuzione.

Qualora, per uno dei casi previsti dal D.P.R. 207/2010, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel presente atto, il direttore dell'esecuzione redige i conseguenti elaborati in conformità a quanto previsto dall'art. 279 del medesimo D.P.R. 207/2010, indicando i presupposti di fatto e di diritto che le hanno rese necessarie.

Gli elaborati predetti redatti dal direttore dell'esecuzione sono inviati al responsabile del procedimento che ne propone, previo relativo esame, l'approvazione da parte della stazione appaltante.

Gli ordini di variazione del direttore dell'esecuzione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso in cui l'ordine ha ad oggetto prestazioni disposte per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenute entro un importo non superiore al 10 per cento delle predette categorie omogenee componenti il corrispettivo del presente atto e che non comportino un aumento del corrispettivo medesimo.

Quando sia necessario **eseguire una prestazione non prevista dal presente atto**, si procede alla determinazione del relativo corrispettivo come segue:

a) ragguagliandolo a quello di prestazioni consimili comprese nel presente atto;

b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandolo totalmente o parzialmente da apposita analisi effettuata con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta affidataria.

La predetta determinazione avviene in contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e viene approvata dalla stazione appaltante su proposta del R.U.P., prima di essere ammessa nella contabilità delle prestazioni rese dall'esecutore.

Tutte le nuove determinazioni sono soggette alla disciplina economica dell'offerta affidataria.

Se l'esecutore non accetta le nuove determinazioni così approvate, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle relative prestazioni sulla base delle determinazioni medesime, che vengono comunque ammesse nella contabilità nella misura approvata.

Resta fermo il diritto dell'esecutore di promuovere apposito contenzioso nel rispetto delle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 4 - Luogo di esecuzione

L'esecuzione del presente atto deve avvenire presso il territorio del Distretto Turistico ***“Cefalù e Parchi delle Madonie e di Himera”***.

ARTICOLO 5 - Durata, avvio dell'esecuzione, proroghe e sospensioni

Il termine per dare ultimata la prestazione oggetto del presente atto è pari a ____ mesi (conformemente a quanto previsto dagli atti di gara) a decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione secondo quanto disposto dall'art. 302 del D.P.R. 207/2010.

L'avvio dell'esecuzione è subordinata alla redazione di specifico verbale redatto in conformità all'art. 304 del D.P.R. 207/2010.

L'avvio dell'esecuzione del contratto deve avvenire entro 20 giorni naturali e consecutivi decorrente dalla data della stipula del presente atto.

Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al suddetto termine, si applicano l'art. 302, comma 5 e l'art. 305 del D.P.R. 207/2010.

Nel caso in cui, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, la prestazione sia stata avviata **prima della stipulazione** del presente atto, il relativo verbale deve indicare le prestazioni che l'esecutore ha dovuto avviare ed eseguire immediatamente (secondo il “programma esecutivo” dallo stesso redatto e presentato in conformità all'art. 10 del presente atto). La stipulazione del presente atto determina la decadenza delle limitazioni poste in sede di avvio in via d'urgenza.

L'esecutore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di espletare la prestazione assunta con il presente atto nel suddetto termine, può richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata, pena la sua irricevibilità, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del predetto termine tenendo conto del tempo previsto dal successivo

comma. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal R.U.P., sentito il direttore dell'esecuzione, entro 10 giorni solari dal suo ricevimento.

La sospensione e la ripresa dell'esecuzione del presente atto è regolata dall'art. 308 del D.P.R. 207/2010.

ARTICOLO 6 - Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'esecutore

Sono a carico dell'esecutore gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla stazione appaltante per legge.

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, delle forniture e dei servizi oggetto del presente atto medesimo (oneri del personale, fornitura di materiale di consumo necessario per l'espletamento della prestazione, attrezzature, spese di trasporto,), nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e **completo adempimento delle obbligazioni previste**, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, gli oneri relativi **alle verifiche che potranno essere eseguite dalla stazione appaltante anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme europee.**

L'esecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nella documentazione richiamata.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto e nella documentazione richiamata; in ogni caso, l'esecutore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'esecutore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente atto, l'esecutore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della stazione appaltante assumendosene ogni relativa alea.

L'esecutore si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto e nei documenti di gara richiamati;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla stazione appaltante di monitorare la conformità della prestazione alle norme previste nel presente atto e nei documenti di gara richiamati;
- d) predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla stazione appaltante;
- f) comunicare tempestivamente alla stazione appaltante le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente atto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- g) non opporre alla stazione appaltante qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura o alla prestazione dei servizi assunti;
- h) manlevare e tenere indenne la stazione appaltante dalle conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi o delle forniture oggetto del presente atto, eventualmente da svolgersi presso le sedi operative della stazione appaltante, dovranno essere eseguite senza interferire con l'attività assistenziale e con il normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con la stazione appaltante stessa; peraltro, l'esecutore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le strutture della stazione appaltante continueranno ad essere utilizzate dal relativo personale e da terzi autorizzati.

L'esecutore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze della stazione appaltante o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

L'esecutore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da attività svolte dalla stazione appaltante o da terzi autorizzati, prevedibili in sede di offerta.

L'esecutore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere presso le sedi operative della stazione appaltante nel rispetto delle relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'esecutore verificare preventivamente tali procedure.

L'esecutore si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'esecutore si obbliga a rispettare le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla stazione appaltante.

L'esecutore si obbliga a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto.

L'esecutore prende atto ed accetta che i servizi o le forniture oggetto del presente atto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici della stazione appaltante.

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al presente atto, gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione del presente atto, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi:

- a) all'imballaggio delle forniture, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;
- b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle forniture nei locali della stazione appaltante indicati nel presente atto;
- c) all'apposizione sulle apparecchiature/mezzi necessari per l'espletamento della prestazione delle "targhette identificative";
- d) allo sgombero e all'asporto, a consegna ultimata, dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi delle successive disposizione in tema di risoluzione.

ARTICOLO 7 - Diritti di proprietà

La stazione appaltante acquisisce la piena proprietà delle forniture o dei servizi prestati, che siano stati positivamente collaudati ed i relativi atti siano stati regolarmente approvati secondo la disciplina del presente atto.

Prima di tale approvazione, tutti i rischi relativi alle forniture ed ai servizi prestati saranno a carico dell'esecutore anche nell'ipotesi di detenzione degli stessi da parte della stazione appaltante.

ARTICOLO 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'esecutore si obbliga ad ottemperare agli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica,

assumendo a proprio carico i relativi oneri. In particolare, l'esecutore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni e gli adempimenti di cui al D.U.V.R.I. allegato al presente atto e successive revisioni (se del caso).

L'esecutore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'esecutore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'esecutore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.

ARTICOLO 9 - Garanzie

Generalità

L'esecutore garantisce la piena proprietà delle forniture e dei servizi oggetto del presente atto e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

L'esecutore garantisce espressamente che le forniture sono esenti da vizi dovuti a progettazione, ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.

Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'esecutore anche per il fatto del terzo, intendendo la stazione appaltante restare estranea ai rapporti tra l'esecutore e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura o prestatrici di servizi componenti il servizio oggetto del presente contratto.

La stazione appaltante e l'esecutore convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla data di approvazione degli atti di **verifica di conformità** secondo la disciplina del presente atto.

Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 12 (dodici) mesi dalla scoperta. In caso di inadempienza da parte dell'esecutore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi della disciplina prevista nel presente atto medesimo, nonché dell'articolo 1456 c.c..

Manutenzione in garanzia (se del caso)

L'esecutore si obbliga a prestare il servizio di manutenzione in garanzia delle prestazioni oggetto del presente atto, per un periodo di 12 mesi, a decorrere dalla data di verifica di conformità. Tale servizio è disciplinato da quanto indicato nel capitolato d'oneri e nell'offerta tecnica della ditta aggiudicataria. In particolare, il servizio di manutenzione in garanzia, consiste sia nella riparazione di guasti, blocchi o altri inconvenienti che dovessero verificarsi, sia nella messa a disposizione delle parti di ricambio in sostituzione di quelle malfunzionanti. Le parti di ricambio - che dovranno essere identiche alle parti sostituite - verranno fornite dall'esecutore senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante; le parti sostituite verranno ritirate dall'esecutore che ne acquisisce la proprietà. L'esecutore dovrà utilizzare parti di ricambio di primaria qualità e nuove di fabbrica, ove esistenti prodotte dallo stesso costruttore. Per ogni intervento in garanzia dovrà essere redatta dal direttore dell'esecuzione e dall'esecutore un'apposita "Nota di ripristino", in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuta consegna del pezzo di ricambio, nonché le prestazioni effettuate. Il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere erogato dall'esecutore a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al presente atto. Si precisa che il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere prestato dall'esecutore (tempistica e modalità) in conformità a quanto richiesto nel capitolato d'oneri e dichiarato nella documentazione tecnica. Le richieste di intervento verranno gestite dall'esecutore tramite un tecnico specializzato. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro i termini

previsti dalla documentazione sopra richiamata, la stazione appaltante applicherà le penali di cui al presente atto rivalendosi sulla somma specificatamente trattenuta salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno. Le penali si applicano ad ogni fornitura per la quale la soluzione del malfunzionamento non sia intervenuta entro il termine in parola. Ove il ripristino del malfunzionamento richieda un tempo superiore a quello innanzi stabilito o comporti il trasferimento delle relative forniture in luogo diverso dai locali della stazione appaltante, l'esecutore, previa comunicazione al Direttore dell'esecuzione (stazione appaltante o R.U.P.), dovrà provvedere alla sostituzione delle forniture stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al presente atto, sino al momento della sostituzione delle forniture. Il ritiro delle forniture da sostituire e di quelle in loro sostituzione, nonché la consegna delle forniture in sostituzione e di quelle ripristinate dovranno essere effettuati a cura e spese dell'esecutore con le modalità e nei termini che verranno concordati con la stazione appaltante. Qualora il fermo o il malfunzionamento di una fornitura comporti il mancato utilizzo di altre forniture funzionalmente collegate, la stazione appaltante procederà all'applicazione delle penali, anche per tali altre forniture.

Cauzione definitiva

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 113 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. , l'esecutore ha costituito una cauzione definitiva pari al..... (Indicare la percentuale corretta in relazione alle disposizioni dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, agli esiti dell'aggiudicazione e all'eventuale possesso della certificazione del sistema di qualità da parte del soggetto esecutore.. (se del caso)

Ai fini del **progressivo svincolo** della cauzione definitiva a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, i documenti da consegnare preventivamente all'istituto garante sono quelli disciplinati dall'articolo del presente atto avente ad oggetto "Pagamento del corrispettivo".

L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, e' svincolato a seguito della disciplina del presente atto riguardante la "verifica di conformità".

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente atto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di "verifica di conformità" secondo la disciplina del presente atto.

La cauzione definitiva è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della stazione appaltante a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione del presente atto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce gli obblighi specifici assunti dall'esecutore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali ad eccezione di quelle connesse a ritardi nella soluzione del malfunzionamento di forniture e, pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. È fatta salva la possibilità per la stazione appaltante di applicare le disposizioni del presente atto in materia di contestazioni di inadempimento e applicazione di penali ad eccezione di quelle connesse a ritardi nella soluzione del malfunzionamento di forniture.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla stazione appaltante.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali ad eccezione di quelle connesse a ritardi nella soluzione del malfunzionamento di forniture, o per qualsiasi altra causa, l'esecutore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il presente atto.

ARTICOLO 10 - Espletamento della prestazione, ultimazione e verifica di conformità

Espletamento ed ultimazione della prestazione

L'esecutore si impegna a consegnare, all'atto della sottoscrizione del **verbale di avvio dell'esecuzione** e pena la possibilità per la stazione appaltante di dichiarare risolto il presente atto

in danno dell'esecutore medesimo, un **"programma esecutivo"** in cui sono riportate le previsioni temporali ed estimative dello svolgimento della prestazione assunta, nel rispetto della disciplina derivante dal presente atto. Il predetto programma deve essere espressamente accettato dal direttore dell'esecuzione e dal R.U.P..

Ogni prestazione resa deve essere accettata dal direttore dell'esecuzione.

L'accettazione, è di norma, oggetto di apposito "verbale di acquisizione", sottoscritto dal direttore dell'esecuzione e dall'esecutore e, nel quale devono essere riportate, fra le altre, le seguenti informazioni:

1. la data ed il luogo dell'avvenuta acquisizione;
 2. i dati identificativi della prestazione oggetto del verbale;
 3. il prezzo della prestazione oggetto del verbale con riferimento al corrispettivo del presente atto.
- Ultimate le prestazioni l'esecutore deve darne apposita comunicazione al direttore dell'esecuzione e al R.U.P..

Il Direttore dell'Esecuzione rilascia il *certificato di ultimazione della prestazione*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 309 del D.P.R. 207/2010.

Verifica di conformità (ad integrazione di quanto previsto dal capitolato speciale)

Le prestazioni acquisite sono soggette a verifica di conformità secondo la disciplina di cui alla parte IV, titolo IV del D.P.R. 207/2010.

Ai sensi dell'art. 313, comma 1, del D.P.R. 207/2010 la verifica di conformità è avviata entro 20 (venti)giorni solari dall'ultimazione della prestazione, come risultante dal relativo certificato.

Ai sensi dell'art. 316, comma 1, del D.P.R. 207/2010 la verifica di conformità è conclusa entro ... giorni solari dalla predetta data di ultimazione delle prestazioni.

Ai sensi dell'art. 321, comma 2, del D.P.R. 207/2010,

1) nell'ipotesi di non collaudabilità:

a. il soggetto incaricato della verifica di conformità sulla base di quanto rilevato, anche sulla scorta dei pareri del R.U.P., determina:

i. a quali condizioni e restrizioni si possa certificare la verifica di conformità;

ii. i provvedimenti da prendere qualora la prestazione non sia collaudabile.

b. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche sono estese al fine di apportare le opportune rettifiche contabili.

c. In caso di gravi discordanze contabili, il soggetto incaricato sospende le operazioni e ne riferisce al R.U.P. presentandogli le sue proposte. Il R.U.P. trasmette alla stazione appaltante la relazione e le proposte del soggetto incaricato;

d. Riscontrandosi difetti o mancanze riguardo all'esecuzione della prestazione tali da rendere la stessa assolutamente inaccettabile, il soggetto incaricato rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il R.U.P., per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti ritenuti necessari.

2) Nel caso di difetti o mancanze di lieve entità e conseguenti prescrizioni impartite all'esecutore:

a. il certificato di verifica di conformità non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dell'esecuzione, confermata dal R.U.P., risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prescrizioni impartitegli, ferma restando la facoltà del soggetto incaricato della verifica di conformità di procedere direttamente alla relativa verifica.

b. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il soggetto incaricato della verifica di conformità dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 125, comma 6, lettera f), del codice e nel limite di importo non superiore a quelli previsti dall'articolo 125, comma 9, del D.lgs. 163/2006.

3) Se i difetti e le mancanze non pregiudicano l'utilizzabilità della prestazione, il soggetto incaricato della verifica di conformità determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

4) Ove,il soggetto incaricato della verifica di conformità riscontri prestazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate:

a. le ammette nella contabilità, previo parere vincolante della stazione appaltante, solo se le ritiene indispensabili per l'utilizzazione della prestazione e se l'importo totale della prestazione, comprese quelle non autorizzate, non ecceda i limiti delle spese approvate;

b. altrimenti sospende il rilascio del certificato e ne riferisce al R.U.P. proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il R.U.P. trasmette la relazione corredata dalle proposte, con proprio parere, alla stazione appaltante che delibera al riguardo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate, non libera il direttore dell'esecuzione e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.

Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del rilascio del certificato, il soggetto incaricato della verifica di conformità trasmette al R.U.P. i documenti acquisiti ed il certificato di "verifica di conformità" emesso.

La stazione appaltante tramite il Dirigente competente, acquisiti i documenti da parte del R.U.P., esaminato l'operato e le deduzioni del soggetto incaricato della verifica di conformità e richiesti, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettuata la revisione contabile degli atti provvederà sull'ammissibilità del certificato di verifica di conformità e sulle domande dell'esecutore. La stazione appaltante **potrà** procedere all'approvazione del certificato di verifica di conformità con apposito atto da emanarsi entro 30 giorni. Entro e non oltre 30 giorni solari successivi all'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di "verifica di conformità" e previa acquisizione del DURC, si procede al pagamento del saldo e allo svincolo della cauzione definitiva.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle prestazioni ai sensi del codice civile.

Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di "verifica di conformità" la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad una nuova "verifica di conformità".

ARTICOLO 11 - Pagamento del corrispettivo

L'esecutore ha diritto al pagamento delle prestazioni fornite e quindi ad emettere la relativa fattura ogni qual volta abbia reso prestazioni, il cui valore economico, raggiunga almeno il 20% del valore contrattuale al netto del ribasso offerto, delle ritenute previste dal presente atto e dell'IVA.

Sono fatti salvi i casi in cui:

la fattura riguardi il pagamento dell'ultimo acconto;

l'esecuzione del presente atto rimanga, per fatto esclusivo della stazione appaltante, ininterrottamente sospesa per un periodo superiore a _____.

Il pagamento sarà disposto dalla stazione appaltante su proposta del R.U.P., previa verifica e conferma delle risultanze dell'accettazione certificata dal direttore dell'esecuzione nei modi di seguito specificati.

Il direttore dell'esecuzione è responsabile dell'accettazione della prestazione ai fini dell'esecuzione del presente atto e, in particolare, della liquidazione e pagamento del corrispettivo.

Il direttore dell'esecuzione può avvalersi del supporto **dell'assistente contabile e dell'assistente tecnico**, come definiti dal presente atto, rispettivamente per gli accertamenti quantitativi e qualitativi della prestazione fornita dall'esecutore, secondo la disciplina del capitolato d'oneri.

Il pagamento del corrispettivo viene disposto nel limite del 95% dell'importo maturato.

Il restante 5%, al netto della somma posta a tutela del corretto svolgimento del servizio di manutenzione in garanzia, viene erogato solo all'esito positivo delle attività di verifica di conformità secondo la disciplina del presente atto.

L'acconto verrà pagato dalla stazione appaltante nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data dell'accettazione della prestazione eseguita, secondo la disciplina del presente atto.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente atto e alla singola tipologia di prestazione resa. Le fatture dovranno essere intestate al Comune di e spedite per la liquidazione alla sede legale del Comune.

Nel caso di aggiudicazioni a favore di raggruppamenti, qualora la capogruppo emetta un'unica fattura comprendente anche il corrispettivo relativo alle imprese mandanti, la capogruppo dovrà

precisare su ogni fattura emessa, indipendentemente dall'importo del documento, la quota di propria spettanza e quella di competenza delle singole imprese partecipanti (a tal proposito si precisa che per quota non deve intendersi la percentuale di pertinenza sulle prestazioni da contratto bensì la percentuale di spettanza sull'importo specificatamente fatturato).

L'esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

L'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Palermo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subesecutore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'esecutore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla stazione appaltante le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'esecutore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 35 della Legge n. 248/2006.

I mandati di pagamento effettuati a fronte della prestazione costituiscono la documentazione utile per la riduzione della garanzia fideiussoria costituita dall'esecutore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 113 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. .

Resta espressamente inteso che in nessun caso l'esecutore potrà sospendere l'esecuzione del presente atto, salvo quanto diversamente previsto nell'atto medesimo.

Qualora l'esecutore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente atto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/r, da parte della stazione appaltante.

ARTICOLO 12 - Subappalto

L'esecutore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni di cui al presente atto.

Oppure

L'esecutore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare in subappalto l'esecuzione delle attività di seguito indicate:.....

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle seguenti disposizioni.

L'esecutore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla stazione appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'esecutore si impegna a depositare presso la stazione appaltante, almeno 20 (venti) giorni solari prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la documentazione attestante il possesso da parte del subesecutore dei requisiti generali previsti in sede di gara nonché dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. Il contratto di subappalto dovrà prevedere apposita clausola con la quale il subesecutore e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la stazione appaltante non autorizzerà il subappalto.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la stazione appaltante procederà a richiedere all'esecutore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'esecutore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della stazione appaltante della perfetta esecuzione del presente atto anche per la parte subappaltata.

L'esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subesecutore o ai suoi collaboratori.

Nel caso in cui il subesecutore coincida con un'impresa ausiliaria, rimane ferma, in deroga alle vigenti disposizioni, la responsabilità solidale dell'avvalente e dell'ausiliario subesecutore.

L'esecutore si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni solari dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subesecutore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'esecutore non trasmetta le fatture quietanzate del subesecutore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'esecutore stesso.

L'esecutore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dalla stazione appaltante inadempimenti del subesecutore; in tal caso l'esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della stazione appaltante, né al differimento dei termini di esecuzione del presente atto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il presente atto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'esecutore conferma, con la sottoscrizione del presente atto, che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente atto.

L'esecutore dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari contrattuali, con ribasso non superiore al venti per cento. L'esecutore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'esecutore è solidamente responsabile con il subesecutore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subesecutore, la stazione appaltante annullerà l'autorizzazione al subappalto.

La stazione appaltante non autorizzerà il subappalto nei casi in cui il subesecutore:

- a) abbia partecipato alla procedura di affidamento conclusasi con la stipulazione del presente atto
- b) possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che gli avrebbero consentito la partecipazione alla procedura.

ARTICOLO 13 - Penali

In caso di ritardato, mancato, non conforme, incompleto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, verranno applicate le penali previste all'art. 16¹ del Capitolato speciale .

La penale è comminata dal R.U.P. sulla base delle indicazioni fornite dal responsabile dell'esecuzione.

Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.

Ai sensi dell'art. 298, comma 2, del D.P.R. 207/2010, qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale complessivamente superiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale, il R.U.P. promuove l'avvio delle procedure di risoluzione previste dal presente atto.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempimento non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

¹ Addè: leggasi art. 22

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del R.U.P., sentito il Direttore dell'esecuzione e il soggetto incaricato della verifica di conformità.

La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente contratto con quanto dovuto all'esecutore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati. La richiesta o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 14 - Risoluzione

Al presente atto si applica l'art. 297 del D.P.R. 207/2010,

In caso di risoluzione del presente atto, l'esecutore è tenuto a fornire alla stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta.

In caso di risoluzione del presente atto, la stazione appaltante acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'esecutore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, si conviene che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'esecutore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

a) qualora sia stato depositato contro l'esecutore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'esecutore;

b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'esecutore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

c) qualora l'esecutore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del presente atto, nonché richiesti per la stipula dell'atto medesimo per lo svolgimento delle attività ivi previste;

d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

e) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante;

f) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;

g) per azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la stazione appaltante, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;

h) per mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.;

i) per violazione degli oneri, obblighi e adempimenti espressamente disciplinati dal presente atto;

l) per la reiterazione, per almeno tre volte, della fattispecie relativa alla mancata accettazione di prestazioni secondo la disciplina del presente atto;

m) per il raggiungimento di una penale da ritardo di entità superiore al 10% dell'importo netto del presente atto;

n) per inadempimenti connessi alla disciplina del presente atto in materia di divieto di cessione del contratto e vicende soggettive dell'esecutore;

o) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", l'esecutore ha diritto al pagamento da parte della stazione appaltante delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura

risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

ARTICOLO 15 - Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile.

L'esercizio del diritto di recesso e' preceduto da formale comunicazione all'esecutore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata a.r., decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna le prestazioni ed effettua la loro verifica di conformità.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione, la stessa stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'esecutore con lettera raccomandata a.r..

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già liquidate e pagate.

Le prestazioni il cui valore e' riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del presente articolo sono soltanto quelle già accettate dal direttore dell'esecuzione prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

L'esecutore deve rimuovere i materiali, la documentazione e le elaborazioni comunque oggetto della prestazione assunta con il presente atto, non accettati dal direttore dell'esecuzione e deve mettere i relativi spazi a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero e' effettuato d'ufficio e a sue spese.

L'esecutore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

In ogni caso di recesso l'esecutore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore della stazione appaltante.

La stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione della prestazione in misura inferiore rispetto a quella assunta con il presente atto, nel limite di un quinto del corrispettivo stipulato e senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo.

L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'esecutore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto del corrispettivo stipulato.

ARTICOLO 16 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

L'esecutore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'esecutore stesso quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'esecutore ha stipulato una polizza assicurativa, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo esecutore. In particolare, detta polizza tiene indenne la stazione appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno l'esecutore possa arrecare alla stazione appaltante, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, nell'esecuzione della prestazione.

Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei due anni successivi alla cessazione delle attività del presente atto.

La polizza prevede la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti della stazione appaltante, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte o reticenze, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 codice civile.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per la stazione appaltante, e, pertanto, qualora l'esecutore non sia in grado di provare in qualsiasi momento tale copertura assicurativa, il presente atto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione definitiva, a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'esecutore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ARTICOLO 17 - Divieto di cessione del contratto – Vicende soggettive dell'aggiudicatario

È fatto assoluto divieto all'esecutore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente atto.

Le ipotesi di cessione di azienda (o ramo d'azienda), atti di trasformazione, fusione e scissione, trasferimento o affitto di azienda relativi alla ditta aggiudicataria sono disciplinate dall'art. 116 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. . In tali casi la prosecuzione del contratto è autorizzata dalla Stazione Appaltante entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione in capo alla ditta subentrante.

In caso di forniture, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di predisporre l'atto autorizzatorio, l'esecutore si impegna a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante ogni variazione che comporti il subentro di altra Impresa nella commercializzazione dei prodotti; in particolare l'esecutore dovrà indicare:

- motivazione della cessione/trasformazione/fusione/scissione/affitto corredata dalla relativa documentazione probatoria;
- dettagliato elenco dei prodotti/servizi interessati (determina di aggiudicazione, numero del contratto stipulato, descrizione dei prodotti, codici identificatrici, riferimento della scheda fabbisogno ,).

Su tale comunicazione dovrà essere apposta, anche in forma disgiunta, la firma del titolare/legale rappresentante dell'esecutore e della ditta subentrante.

L'esecutore sarà, comunque, responsabile di eventuali disservizi provocati alla stazione appaltante da omesse o inesatte informazioni con conseguente applicazione delle penali previste dall'art. ____ del Capitolato d'onori in tema di ritardo nell'esecuzione della prestazione e/o inadempimento.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente contratto.

In caso di decesso del titolare della ditta individuale aggiudicataria, il contratto si risolve, salvo la facoltà insindacabile della Stazione Appaltante di consentirne la prosecuzione da parte degli eredi.

In tal caso, comunque, la Stazione Appaltante ha facoltà di recedere dal contratto se gli eredi dell'esecutore non offrono affidamento per la buona esecuzione del contratto stesso.

ARTICOLO 18 - Brevetti industriali e diritti d'autore

L'esecutore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'esecutore, pertanto, si obbliga a manlevare la stazione appaltante dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti della stazione appaltante azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'esecutore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la stazione appaltante è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'esecutore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della stazione appaltante essa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la

pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente atto, recuperando o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi o le forniture erogati.

ARTICOLO 19 - Condizione risolutiva espressa

Il presente atto è soggetto alla condizione risolutiva di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (se del caso: inoltre è oggetto alla condizione risolutiva dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale (art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.).

ARTICOLO 20 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'esecutore e la stazione appaltante, sarà competente in via esclusiva il Foro di Termini Imerese.

ARTICOLO 21 - Trattamento dei dati personali

Le parti stipulanti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

La stazione appaltante, come rappresentata nel presente contratto, tratta i dati relativi al presente contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

La trasmissione dei dati dall'esecutore alla stazione appaltante avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.

Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti nell'ambito del presente contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il presente contratto, soggetto a registrazione solo in caso d'uso, consta di n.pagine.
Il presente contratto viene redatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto.